



IL COMMITTENTE (CO) COD. _____
 RAGIONE SOCIALE _____
 VIA _____ CITTÀ _____
 TEL. _____ PR. _____ C.A.P. _____
 P.IVA * _____ C.F.* _____
 MAIL _____
 PEC /COD.UNIVOCO _____
 LEGALE RAPPRESENTANTE O DELEGATO _____

IL CLIENTE BENEFICIARIO (CB) (se diverso dal committente) COD. _____
 RAGIONE SOCIALE _____
 VIA _____ CITTÀ _____
 TEL. _____ PR. _____ C.A.P. _____
 P.IVA * _____ C.F.* _____
 MAIL _____ PEC/COD.UNIV. _____
 (*) Campi obbligatori se intestatario della fattura

VALIDITÀ DEL CONTRATTO: DAL _____ AL _____

ORDINE N. _____
Rif. int. n. _____

Agente _____
 Rinnovo

CAUSALI IVA
 Soggetto Esente
 Non Imponibile art. _____

TERMINI DI PAGAMENTO
 Bonifico bancario
 _____ gg - dffm
 R.I.BA.
 ABI _____
 CAB _____

FATTURARE A
 CO CB

COPIA FATTURA A
 CO CB

Chiede l'esecuzione degli ordini pubblicitari sotto indicati impegnandosi a corrispondere, alle condizioni di seguito esposte nonché alle essenziali ed inscindibili condizioni generali riportate sul retro, la somma totale sotto riportata

Testata/Emittenti	Periodo	Formato Prodotto	Fascia oraria	Q.tà	Tariffa lorda d.a.	Tariffa netta d.a.

NOTE:	Costo di Realizzazione	
	Totale imponibile	
	IVA 22 %	
	TOTALE	
	ACCONTO	
	SALDO	

Con la sottoscrizione del presente modulo si dichiara di aver letto e approvato le clausole riportate nelle Condizioni Generali di Vendita riportate a tergo.

IL COMMITTENTE

Nome e Cognome: _____ (Timbro e firma del Legale Rappr. o Delegato)

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. vengono specificatamente approvate le seguenti clausole delle Condizioni Generali riportate a tergo:

art.: 2 Obblighi della Concessionaria - 3 Obblighi del Committente - 4 Revoca dell'ordine - 5 Responsabilità - 6 Univocità dell'avviso
 7 Utilizzo dello spazio - 8 Modifica accordi e palinsesto, variazione calendari - 9 Contenuto dei messaggi pubblicitari - 10 Responsabilità solidale - 11 Diritto fisso - 14 Clausola di accettazione del C.A.P. - 15 Cessione del contratto - 16 Risoluzione - 17 Sospensione della pubblicazione - 19 Foro Competente - 20 Esclusiva - 21 Trattamento dei dati personali.

IL COMMITTENTE

Luogo e data: _____ (Timbro e firma del Legale Rappr. o Delegato)

Visti interni

1. **OGGETTO DEL CONTRATTO** – Con il presente ordine viene conferito a Sport Network S.r.l. (LA CONCESSIONARIA) l'incarico di far effettuare la pubblicazione di messaggi pubblicitari ivi elencati ai prezzi e alle condizioni ivi specificati sulle testate, sui canali televisivi, radiofonici, siti web e altro di cui la Sport Network è concessionaria.
 2. **OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA** – La CONCESSIONARIA è tenuta a far eseguire gli ordini pubblicitari accettati secondo le modalità stabilite nell'ordine. La pubblicità deve essere conforme, oltre che al Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, ad ogni e qualsiasi disposizione di legge e regolamento anche amministrativo, che il COMMITTENTE dichiara di accettare in quanto portate a sua conoscenza prima della stipulazione del contratto. E' fatto salvo il diritto della CONCESSIONARIA di non diffondere messaggi pubblicitari che, ad insindacabile giudizio dell'Editore, contengano pubblicità non conforme a quanto sopra. La CONCESSIONARIA, in particolare, si riserva il diritto di rifiutare la pubblicazione del materiale pubblicitario ritenuto non conforme all'indirizzo, all'immagine ed al livello editoriale delle testate e dei canali radiotelevisivi, o contrario all'ordine pubblico o al buon costume.
 3. **OBBLIGHI DEL COMMITTENTE** - IL COMMITTENTE garantisce di essere titolare dei diritti di utilizzazione del materiale fornito per la pubblicazione (testi, fotografie, musiche, messaggi, sceneggiature, banner e quant'altro formante oggetto del messaggio pubblicitario) e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla legge. Il COMMITTENTE dovrà fornire a propria cura e spese il materiale richiesto entro 5 giorni, salvo diversa pattuizione, dalla data di pubblicazione, di messa in onda o di stampa se relativi a periodici. Il materiale dovrà corrispondere alle qualità e caratteristiche tecniche richieste dalla CONCESSIONARIA per una corretta trasmissione del messaggio. Nel caso in cui il materiale o parte di esso non dovesse pervenire alla CONCESSIONARIA o all'Editore nel termine previsto, impedendo la pubblicazione o la trasmissione nella data e/orario pattuito, il COMMITTENTE sarà comunque tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato nell'Ordine di pubblicità a titolo di penale e non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della COMMITTENTE. Gli eventuali avvisi urgenti trasmessi oltre il termine previsto potranno essere accettati se compatibili con le esigenze tecnico/redazionali delle singole testate o palinsesti. Qualora il COMMITTENTE richieda alla CONCESSIONARIA l'ideazione e la realizzazione dei messaggi pubblicitari, la CONCESSIONARIA si obbliga a sottoporre il materiale pubblicitario alla COMMITTENTE per email rispettando i tempi sopra indicati. Tutte le spese relative alla produzione del materiale sono a carico del COMMITTENTE.
 4. **REVOCA DELL'ORDINE** – Il COMMITTENTE potrà revocare l'ordine dando comunicazione per iscritto alla CONCESSIONARIA almeno 7 giorni precedenti la diffusione dei messaggi pubblicitari. In tal caso il COMMITTENTE dovrà corrispondere alla CONCESSIONARIA una penale pari al 25% dell'importo dell'inserzione revocata, salvo il diritto della CONCESSIONARIA al risarcimento dei maggiori danni subiti. In caso di revoca tardiva il COMMITTENTE sarà tenuto a corrispondere una penale pari al 100% dell'importo pattuito per la pubblicazione, salvo il diritto della CONCESSIONARIA al risarcimento dei maggiori danni subiti.
 5. **RESPONSABILITÀ** – La CONCESSIONARIA non si assume alcuna responsabilità: a) per difetti di stampa dovuti a materiale scadente o difettoso fornito dal COMMITTENTE; b) per difetti eventualmente riscontrati in messaggi pubblicitari riprodotti o messi in onda da materiale non avente i requisiti necessari per una riproduzione a regola d'arte o pervenuto non interamente montato o consegnato oltre il termine di cui al precedente articolo 3; c) per il contenuto delle promozioni o vendite radiotelevisive; d) per errori nella diffusione di lettere o di numeri inseriti nei messaggi pubblicitari.
Nel caso in cui dovessero essere riscontrati, nella diffusione dei messaggi pubblicitari, errori o difetti di stampa di rilevante pregiudizio per il COMMITTENTE, dovuti a fatto esclusivo della CONCESSIONARIA e/o Editori, il COMMITTENTE avrà unicamente diritto di pretendere una nuova e corretta diffusione dei messaggi pubblicitari, che dovrà essere richiesta per iscritto a pena di decadenza dal COMMITTENTE entro il termine di 5 dalla pubblicazione contestata, secondo un calendario da determinarsi in accordo con la CONCESSIONARIA, esclusa ogni pretesa risarcitoria.
 6. **UNIVOCITA' DELL'AVVISO** – L'avviso pubblicitario fornito dal COMMITTENTE non dovrà contenere richiami a ditte o prodotti non contemplati nell'Ordine di Pubblicità. In caso contrario la CONCESSIONARIA si riserva il diritto di non diffondere il messaggio, fermo restando l'obbligo del pagamento di quanto pattuito.
 7. **UTILIZZO DELLO SPAZIO** – Il COMMITTENTE è tenuto al pagamento di quanto pattuito sia in caso di mancato utilizzo dello spazio pubblicitario prenotato per propria causa e/o colpa, sia se la durata del testo non copra interamente lo spazio stesso.
 - a. *Avvisi pubblicitari RADIOTELEVISIVI/BANNER*: Nel caso in cui la durata del messaggio pubblicitario ecceda lo spazio prenotato, il COMMITTENTE sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo proporzionalmente maggiorato, salva la facoltà della CONCESSIONARIA di effettuare i tagli necessari oppure di sospendere immediatamente la campagna pubblicitaria.
 - b. *Avvisi pubblicitari STAMPA*: La collocazione delle inserzioni si intende subordinata all'impostazione grafica di ciascuna testata e di ogni suo singolo numero. I formati delle inserzioni potranno subire variazioni per esigenze tipografiche di ciascuna testata. Eventuali istruzioni per date fisse o posizioni di rigore verranno considerate dalla CONCESSIONARIA quale mere richieste preferenziali, fatti salvi eventuali accordi comportanti addebito al COMMITTENTE di uno specifico supplemento. Il mancato rispetto degli accordi per date fisse o posizioni di rigore per cause di forza maggiore, o tipografiche o redazionali, non dà diritto ad alcuna richiesta di risarcimento da parte del COMMITTENTE né potrà essere considerato quale causa di risoluzione del contratto.
 8. **MODIFICA ACCORDI E PALINSESTO, VARIAZIONE CALENDARI** – Qualsiasi modifica degli accordi già intervenuti (su date, formato, fascia, posizione, collocazione o durata dei messaggi pubblicitari etc.) dovranno pervenire per iscritto alla CONCESSIONARIA, unitamente alla indicazione di quanto richiesto in via sostitutiva.
- L'accettazione delle richieste di modifica è subordinata alla verifica da parte della CONCESSIONARIA della disponibilità dello spazio richiesto. Eventuali modifiche verranno assoggettate ai prezzi applicati per tali diverse tipologie.
- Il COMMITTENTE prende atto che gli Editori per esigenze tecniche e/o di servizio potranno, in ogni momento, variare l'impaginazione, modificare il proprio palinsesto, sopprimendo taluni programmi ovvero variandone orari, date, senza obbligo di preavviso e senza che la CONCESSIONARIA possa essere ritenuta responsabile per gli ordini non soddisfatti e senza che il COMMITTENTE possa vantare alcuna pretesa risarcitoria. L'editore ed il COMMITTENTE definiranno tempi e modi di recupero ovvero, in alternativa, il COMMITTENTE potrà rinunciare agli spazi oggetto di variazione.
9. **CONTENUTO DEI MESSAGGI PUBBLICITARI** – Il COMMITTENTE garantisce la CONCESSIONARIA e gli Editori in merito alla liceità e alla piena conformità alla normativa applicabile (leggi, regolamenti e norme auto disciplinari) dei messaggi pubblicitari commissionati alla CONCESSIONARIA e si obbliga a tenerli indenni e manlevate da ogni responsabilità verso terzi, per violazioni di diritti della personalità, di diritti d'autore e di proprietà industriali, di norme in materia di pubblicità e concorrenza, per plagio ed altre cause dipendenti dalla trasmissione dei messaggi pubblicitari di cui al presente contratto, nonché a sollevarle da ogni richiesta o azione in proposito e da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare alla CONCESSIONARIA e/o agli EDITORI a causa del contenuto dei messaggi pubblicitari. La CONCESSIONARIA non sarà responsabile della conservazione del materiale pubblicitario utilizzato, fatta salva l'ipotesi in cui ne sia espressamente prevista la restituzione, con ritiro a cura e spese del COMMITTENTE.
 10. **RESPONSABILITÀ SOLIDALE** – Nel caso in cui l'Ordine di pubblicità sia sottoscritto solo dal COMMITTENTE e, ove questa sia soggetto diverso dall'inserzionista (e non anche dall'inserzionista) il COMMITTENTE sarà responsabile per tutte le obbligazioni previsti nel presente Ordine. La CONCESSIONARIA potrà richiedere il pagamento direttamente al COMMITTENTE, indipendentemente dall'avvenuto pagamento da parte dell'inserzionista di quanto dovuto alla COMMITTENTE.
 11. **DIRITTO FISSO** – In fattura potrà essere addebitato un diritto fisso, secondo la tariffa in vigore al momento dell'inserzione, a rimborso del servizio "attestazione dell'avvenuta pubblicazione" realizzato in funzione della testata.
 12. **TARIFFE** – Le tariffe indicate nei listini potranno variare in costanza di rapporto. Il COMMITTENTE sarà tenuto al pagamento del corrispettivo sulla base della tariffa in vigore al momento della pubblicazione del messaggio, fatto salvo gli sconti già pattuiti.
 13. **PAGAMENTO** – Il COMMITTENTE dovrà effettuare i pagamenti direttamente alla CONCESSIONARIA, entro i termini e con le modalità stabilite o, in difetto, mediante rimessa diretta entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di ritardo nel pagamento, matureranno in favore della CONCESSIONARIA gli interessi di mora così come previsti dalla legge. Il mancato pagamento anche di un solo ordine, anche se precedente alla sottoscrizione del presente contratto, darà facoltà alla CONCESSIONARIA di sospendere la pubblicazione delle inserzioni previste dal presente contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.
 14. **CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE DEL CAP** – Il COMMITTENTE dichiara espressamente di accettare senza riserve il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, che è vincolante per l'Editore, e pertanto accetta la competenza del Comitato di Accertamento e del Giurì, impegnandosi a conformarsi alle decisioni di quest'ultimo divenute definitive e a darne pubblicazione.
 15. **CESSIONE DEL CONTRATTO** – Il presente contratto potrà essere liberamente ceduto a terzi dalla CONCESSIONARIA, fermo restando il rispetto dell'ordine alle condizioni pattuite. Non sarà invece cedibile da parte del COMMITTENTE, salvi i casi di successione automatica previsti dalla legge.
 16. **RISOLUZIONE** – Il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, salvo diverso accordo fra le parti, in caso di cessazione della pubblicazione delle testate o di alcune di esse, di soppressione della trasmissione radiotelevisiva, di oscuramento del sito. Il contratto si intenderà altresì automaticamente risolto in caso di cessazione, per qualunque causa avvenuta, del contratto di concessione tra l'Editore e la CONCESSIONARIA. Per effetto della sopravvenuta impossibilità di esecuzione del contratto il COMMITTENTE non avrà diritto di richiedere alcun compenso e/o risarcimento danno.
 17. **SOSPENSIONE DELLA PUBBLICAZIONE** – La temporanea sospensione della pubblicazione per la mancata distribuzione totale o parziale delle testate, per lavori di manutenzione dei siti web, per interruzione del segnale o delle trasmissioni radiotelevisive per ragioni tecniche accidentali, causa di forza maggiore, sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria o comunque da fatto indipendente dalla volontà della CONCESSIONARIA, non daranno diritto ad alcun risarcimento o indennizzo in favore del COMMITTENTE. L'ordine verrà comunque eseguito per l'eventuale sua parte residua ed il relativo pagamento verrà addebitato al COMMITTENTE in relazione alla parte residua, salvo diverso accordo tra le parti.
 18. **DURATA** – La durata del presente contratto è riportata nelle condizioni commerciali: Validità del contratto.
 19. **FORO COMPETENTE** - Per ogni controversia nascente dall'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il foro di Roma.
 20. **ESCLUSIVA** – In nessun caso il presente contratto può implicare la concessione di diritti di esclusiva a favore della COMMITTENTE e conseguenti divieti di Pubblicità a carico della CONCESSIONARIA nei confronti di concorrenti o di terzi.
 21. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** – Il COMMITTENTE dichiara di aver ricevuto dettagliata informativa sul trattamento dei dati personali di cui Sport Network S.r.l. venga a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, nonché del D.lgs 196 del 2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018. Per l'esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 il committente potrà rivolgersi al Titolare del trattamento, scrivendo a privacy@sportnetwork.it.